

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 2076 del 18 Novembre 2020

Terza finestra del bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di cui alla propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019 (bando ordinario), così come modificato e integrato dalle Ordinanze n. 3 del 27 febbraio 2019, n. 25 del 1 agosto 2019, n. 26 del 9 settembre 2019 e n. 12 del 18 maggio 2020. **Concessione** dei contributi relativamente alla domanda presentata da **CONTI E MOLINARI S.N.C. DI GABRIELLA E MARCO MOLINARI** ed acquisita con protocollo **CR/2020/11862** del 04/06/2020.

Visto l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.), che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012, ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii. ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Legge di stabilità", che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed in particolare l'art. 2 bis, comma 43 che dispone che: *"A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia- Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale"*;

Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 28 Dicembre 2017 recante *"Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148"*, con la quale è stato disposto, tra l'altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;

Visto il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto, inoltre, il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, che ha disposto (con l'art. 15, comma 6) che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Vista la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019, con la quale, in seguito alla proposta formulata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 185/2019, è stato approvato un bando finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; (cosiddetto bando ordinario), di seguito modificato e integrato dalle proprie Ordinanze n. 3 del 27 febbraio 2019, n. 25 del 1° agosto 2019, n. 26 del 9 settembre 2019 e n. 12 del 18 maggio 2020;

Considerato che il suddetto bando ordinario, nel testo coordinato con le modifiche apportate dalle sopra richiamate ordinanze:

- all'articolo 21 ha previsto:

- ✓ quattro finestre temporali per la presentazione delle domande di contributo;
- ✓ che la terza finestra temporale, si dovesse aprire alle ore 10.00 del 4 giugno 2020 e si dovesse chiudere alle ore 13.00 del giorno 30 giugno 2020, salvo una sua chiusura anticipata della stessa al raggiungimento di 100 domande presentate così distribuite:

- 8 domande per il comune di Ferrara;
- 5 domande per il comune di Cento;
- 5 domande per il comune di Carpi;
- 82 domande per i restanti Comuni;

- all'articolo 3, ha previsto che la dotazione di risorse finanziarie destinate al finanziamento delle domande di contributo presentate nell'ambito della citata 3° finestra, dovesse ammontare a complessivi € 5.000.000,00, di cui:

- ✓ € 285.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nel Comune di Ferrara;

- ✓ € 215.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nel Comune di Cento;

- ✓ € 215.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nel Comune di Carpi;

✓ € 4.285.000,00 riservati alle domande relativi a progetti da realizzare nei restanti Comuni;

- all'articolo 8, comma 2, ha previsto che a fronte della realizzazione degli investimenti agevolabili nell'ambito della terza finestra potesse essere applicata una percentuale di contributo variabile da un minimo del 50% ad un massimo del 70% delle spese ritenute ammissibili;

Preso atto che la sopra citata terza finestra del bando ordinario si è chiusa anticipatamente per il raggiungimento di 100 domande presentate;

Vista la Determinazione del Direttore Generale all'Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 6318 del 08/04/2019, avente ad oggetto "Individuazione dei collaboratori per l'attività di istruttoria e costituzione del nucleo di valutazione per la valutazione delle domande presentate ai sensi del bando approvato con ordinanza del commissario delegato per la ricostruzione n. 2/2019 così come modificata dalle Ordinanze nn. 3/2019, 25/2019, 26/2019 e 12/2020";

Preso atto che le domande presentate nell'ambito della sopra citata terza finestra:

- sono state oggetto di una istruttoria di ammissibilità formale da parte della struttura del Servizio Qualificazione delle imprese;

- sono state oggetto di una pre istruttoria di merito e di una valutazione di merito da parte del nucleo nominato con la sopra citata Determinazione n. 6318/2019;

Considerato:

- che, a seguito delle sopra citate istruttoria di ammissibilità formale, pre-istruttoria di merito e valutazione di merito, le domande che sono risultate ammissibili sono complessivamente 95;

- che la dotazione finanziaria di 5.000.000,00 di euro prevista per le domande presentate nell'ambito della suddetta finestra consentirebbe di finanziare integralmente solo 86 e parzialmente solo 3 dei 95 progetti ritenuti ammissibili;

Vista la propria Ordinanza n. 24 del 7 settembre 2020, con la quale si è stabilito:

- che al fine di poter finanziare integralmente e non parzialmente tutti i 95 progetti ritenuti ammissibili, tenuto conto delle dotazioni finanziarie riservate ai progetti localizzati nei Comuni di Ferrara, Cento e Carpi, fosse necessario applicare, nel rispetto di quanto stabilito nel comma 2, dell'articolo 8 del bando ordinario sopra richiamato, le percentuali di contributo riportate nella seguente tabella, maggiorate di 10 punti percentuali nel caso sussistano le premialità previste nel bando medesimo:

SEDE INTERVENTO	% di contributo applicata
CARPI	65% + 10%
CENTO	50% + 10%
FERRARA	50% + 10%
ALTRI COMUNI	65% + 10%

– che, comportando l'applicazione delle sopra richiamate percentuali un fabbisogno di risorse finanziarie pari a complessivi € 5.472.777,67, si dovesse rendere necessaria una riprogrammazione della dotazione finanziaria destinata al finanziamento delle domande presentate nell'ambito della terza finestra del bando ordinario prevedendo lo stanziamento di un ulteriore importo pari a complessivi euro 472.777,67;

Richiamati integralmente i contenuti del sopra citato bando ordinario e, in particolare, i criteri le modalità alle quali attenersi per la quantificazione e la concessione dei contributi in esso previsti;

Vista la domanda di contributo registrata con Prot. n. **CR/2020/11862**, presentata in data 04/06/2020 tramite l'applicativo SFINGE 2020 dalla società **CONTI E MOLINARI S.N.C. DI GABRIELLA E MARCO MOLINARI**, Codice fiscale 00489500371, Partita IVA 00511431207;

Ritenuto opportuno provvedere, con il presente provvedimento, alla luce delle percentuali e della dotazione finanziaria stabiliti con la propria citata Ordinanza n. 24 del 7 settembre 2020, alla concessione, a favore della società **CONTI E MOLINARI S.N.C. DI GABRIELLA E MARCO MOLINARI**, di un contributo pari ad **€ 11.023,15**;

Visti:

– l'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

– la Legge 13 agosto 2010, n. 136, avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche, in particolare l'art.3;

– la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche;

Visto inoltre il D.Lgs n. 159/2011, così come integrato e modificato dai DD.Lgs. n. 218/2012 e 153/2014, avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136" e ss.mm.ii.;

Richiamato, in particolare, l'articolo 83, comma 3 del predetto decreto legislativo, secondo il quale la documentazione antimafia non è richiesta:

- per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività professionali non organizzate in forma di impresa nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;

- per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro;

Dato atto, per quanto attiene gli accertamenti antimafia:

- che il Servizio Qualificazione delle Imprese, con riferimento alle domande indicate nell'Allegato 1 non ha proceduto – come previsto nel sopra citato articolo 83 - alla richiesta alla Prefettura competente della relativa documentazione antimafia ai sensi del Libro II, capi II, III e IV del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- che tale verifica potrà essere effettuata successivamente, a campione, sulla base delle dichiarazioni indicate nelle domande di contributo e che, qualora a seguito della stessa dovesse essere acquisita una interdittiva da parte della Prefettura competente, si provvederà a revocare il contributo concesso con il presente provvedimento;

Visti:

- il D.M. 24 ottobre 2007, recante “Documento unico di regolarità contributiva”;
- il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l'art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC”;

Dato atto che, con riferimento alla domanda di contributo Prot. n. CR/2020/11862, è stato acquisito il DURC “Documento unico di regolarità contributiva”;

Dato altresì atto che il codice unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale al progetto è E59J19000690008;

Visto il Decreto 31 maggio 2017, n. 115, avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

Preso atto che il Servizio Qualificazione delle Imprese, con riferimento a tutti i progetti esaminati, in merito ai quali viene applicato il regime de minimis:

- ha effettuato – tramite il “Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)” istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAl) dalla Legge europea 2014 in vigore dal 18 agosto 2015 - le opportune verifiche

finalizzate al controllo del non superamento, per le imprese interessate, del plafond concedibile di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e della non cumulabilità dei contributi;

– ha provveduto alla registrazione, nel citato “Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)”, degli aiuti concessi ai quali sono stati attribuiti i Codici Concessione RNA – COR indicati nell’Allegato A al presente provvedimento;

Visto infine il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell’Allegato 1 al presente provvedimento;

Ritenuto infine di rimandare:

– alla società INVITALIA - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.A, secondo quanto disposto dal secondo paragrafo del punto 10 del dispositivo della propria Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii., l’espletamento delle attività istruttorie relative alle rendicontazioni delle spese nonché delle attività relative all’espletamento dei controlli ispettivi in loco;

– ad un proprio successivo provvedimento l’effettiva liquidazione del contributo calcolato a seguito degli esiti dell’esame della documentazione di rendicontazione;

DECRETA

1. di **concedere**, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, alla società **CONTI E MOLINARI S.N.C. DI GABRIELLA E MARCO MOLINARI**, con sede legale nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), in Corso Italia n. 7, Codice fiscale 00489500371, Partita IVA 00511431207, un contributo pari ad € **11.023,15**, fatta salva la facoltà di revoca degli stessi in caso di esito negativo dei controlli previsti nel bando sopra citato e dall’Ordinanza n. 28/2019;

2. di dare atto che il contributo concesso con il presente provvedimento è stato determinato in base al parere positivo espresso dal Nucleo di valutazione sulla base della pre-istruttoria di merito svolta dal Servizio Qualificazione delle Imprese, ai sensi di quanto stabilito nel bando approvato con l’Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii.;

3. di dare atto che la spesa pari a complessivi € 11.023,15 risulta finanziata a valere sulle risorse di cui all’articolo 11 del D.L. n. 74/2012, come convertito con modificazioni dalla L.

n. 122/2012 e ss.mm.i. rese disponibili per la realizzazione di investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società CONTI E MOLINARI S.N.C. DI GABRIELLA E MARCO MOLINARI a cura del Servizio Qualificazione delle Imprese;

5. di rimandare a successivi provvedimenti l'adozione dell'atto di liquidazione del contributo di cui al precedente punto 1, secondo le modalità stabilite dall'Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii. nonché dal bando approvato con la medesima Ordinanza;

6. di prendere atto che il Servizio Qualificazione delle Imprese, con riferimento al sopra citato progetto, in merito al quale viene applicato il regime de minimis:

– ha effettuato – tramite il “Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)” istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAl) dalla Legge europea 2014 in vigore dal 18 agosto 2015 - le opportune verifiche finalizzate al controllo del non superamento, per le imprese interessate, del plafond concedibile di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e della non cumulabilità dei contributi;

– ha provveduto alla registrazione, nel citato “Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)”, degli aiuti concessi ai quali sono stati attribuiti i Codici Concessione RNA – COR indicati nell'Allegato A al presente provvedimento;

7. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa, agli obblighi di pubblicazione previsti nel D.lgs. n. 33 del 2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini
originale firmato digitalmente